

## STATUTO

### *Art. 1. Denominazione*

È costituita l'Associazione denominata **“Quo Vadis associazione di promozione sociale - Associazione per l'aiuto alle vittime dell'ostracismo dei movimenti religiosi alternativi devianti”**, abbreviabile in **“Quo Vadis a.p.s.”**.

### *Art. 2. Sede*

L'associazione ha sede in Modena, **via Stradello San Marone 15 Saliceta San Giuliano.**

**Il trasferimento della sede legale potrà essere successivamente modificata con deliberazione del consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno del territorio comunale di Modena. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.**

### *Art. 3. Durata*

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### *Art. 4. Natura, finalità e azioni dell'associazione*

Quo Vadis a.p.s. è un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di utilità sociale a favore di associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

**L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui ai successivi punti.**

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali e la protezione dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà religiosa e la capacità di autodeterminazione.

A tal fine assiste le persone colpite da violenze psicofisiche cagionate da ogni forma di plagio, manipolazione, in particolare se operate da organizzazioni pseudoreligiose, devianti o strutturate sotto forma di setta.

L'associazione è aconfessionale e apartitica.

In nessun modo l'adesione ad un cammino di fede o a un movimento politico può essere inteso come requisito per la partecipazione all'attività sociale; tuttavia l'associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità cristiane del territorio.

Infatti lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona, nella convinzione che gli esseri umani debbano essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa.

L'associazione a tale scopo si propone in particolare di:

- a) di stabilire rapporti personali con le vittime di tali violenze, per educare e rafforzare la libertà religiosa, soprattutto in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) di svolgere attività culturali, formative e divulgative, anche attraverso la promozione e gestione di iniziative editoriali e/o blog, e più in generale ogni ulteriore attività finalizzata a divulgare e promuovere i valori dell'associazione;
- c) di svolgere attività di denuncia e di sensibilizzazione sui problemi legati all'ostracismo religioso;
- d) tutelare ed assistere le persone vittime di ogni forma di ostracismo praticato da movimenti religiosi alternativi devianti e favorire il loro pieno reinserimento sociale, anche promuovendo o gestendo servizi a ciò dedicati;
- e) svolgere attività di accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma.
- f) Ogni ulteriore azione che possa favorire il raggiungimento degli scopi associativi.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e dichiara di accettare integralmente il presente statuto.

**Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.**

**Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.**

#### **Art. 5. Soci**

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

#### **Art. 6. Diritti e doveri di soci**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'associazione.

I soci sono obbligati a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e versare la quota associativa.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, all'assemblea con diritto di voto, accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

#### **Art. 7. Recesso del socio**

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati non possono ripetere i contributi versati. **Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.**

#### **Art. 8. Risorse economiche**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali e straordinarie quote suppletive;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c) entrate derivanti da eredità, donazioni o legati;

d) contributi dello stato, regioni, enti locali e ogni altro ente o istituzione pubblica;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio feste e sottoscrizioni a premi;

Il fondo comune costituito con le risorse dell'associazione non può essere ripartito tra i soci né durante la

vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, **nemmeno in forme indirette o differite**.

#### **Art. 9. Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i sindaci, qualora lo richiedano l'attività svolta o l'entità patrimoniale dell'associazione.

#### **Art. 10. Assemblea dei soci**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio direttivo;
- c) di nominare i sindaci;
- d) di valutare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;
- e) di approvare il rendiconto;
- f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

#### **Art. 11. Modalità di funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un **decimo** dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede e sul sito Internet almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

**Per la modificazione del presente statuto occorre il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta degli associati iscritti, sia in prima che in seconda convocazione.**

**Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati iscritti, sia in prima che in seconda convocazione.**

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal presidente dell'assemblea, anche non socio.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario firmati dal presidente e dal segretario stesso e trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 12. Consiglio direttivo.**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere

ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il rendiconto dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro **anni** e sono rieleggibili per non più di **due** mandati consecutivi.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione o, qualora si renda necessario e con decisione motivata, altri soci che si rendano disponibili a tale incarico.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere.

Se vengono a mancare consiglieri eletti in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare sul rendiconto da sottoporre all'assemblea.

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e da colui che l'ha materialmente redatto in funzione di segretario, e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

### **Art. 13. Tesoriere**

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare il rendiconto, di predisporre il rendiconto dell'associazione, tenere e aggiornare il libro soci ed ogni ulteriore adempimento gli venga affidato dal consiglio direttivo.

### **Art. 14. Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

### **Art. 15. Attività di vigilanza – i sindaci**

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere sindaci, in numero massimo di tre, cui demandare la vigilanza sulle attività dell'associazione, la corrispondenza della cassa e della banca, la regolarità contabile, il rispetto della legge.

Le deliberazioni dei sindaci vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere dei sindaci.

**Art. 16. *Esercizio sociale***

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il rendiconto deve rappresentare, con chiarezza e precisione la situazione contabile, professionale, economica e finanziaria dell'Associazione.

**Art. 17. *Scioglimento***

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci e su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni o enti che operano per fini di utilità sociale.

**Art. 18. *Rinvio***

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 383/2000 e alla legge regionale n. 34/20002 e loro successive modifiche.